

SOMMARIO

1	PARTE PRIMA – FINALITÀ	1
1.1	ARTICOLO 1 - FINALITÀ	1
2	PARTE SECONDA - UTILIZZO E FRUIZIONE.....	1
2.1	ARTICOLO 2 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E CON MEZZI A MOTORE.....	1
2.2	ARTICOLO 3 – ACCENSIONE DI FUOCHI ED ABBRUCIAMENTI.....	1
2.3	ARTICOLO 4 – CAMPEGGIO E ATTENDAMENTO.....	1
3	PARTE TERZA – ATTIVITÀ ECONOMICHE.....	1
3.1	ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE	1
3.2	ARTICOLO 6 – GESTIONE FORESTALE	1
4	PARTE QUARTA – INFRASTRUTTURE E SUPERFICI ARTIFICIALI	2
4.1	ARTICOLO 7 – INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE	2
4.2	ARTICOLO 8 – INTERVENTI EDILIZI E CANTIERISTICA	3
4.3	ARTICOLO 9 – INTERVENTI IN AMBIENTI ACQUATICI NATURALI E/O ARTIFICIALI	2
5	PARTE QUINTA – CONDIZIONI D'OBBLIGO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA	3
5.1	ARTICOLO 10 – CONDIZIONI D’OBBLIGO PER LA GESTIONE FORESTALE	3
5.2	ARTICOLO 11 – CONDIZIONI D’OBBLIGO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5
5.3	ARTICOLO 12 – CONDIZIONI D’OBBLIGO PER LA REALIZZAZIONE E/O MANUTENZIONE DI SENTIERI E INFRASTRUTTURE LEGGERE DI FRUIBILITÀ	6
5.4	ARTICOLO 13 – CONDIZIONI D’OBBLIGO PER LA REALIZZAZIONE DI POZZE DI ABBEVERATA	6
5.5	ARTICOLO 14 – CONDIZIONI D’OBBLIGO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI (DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, LETTERE A), B), C) E D), INCLUSI GLI INTERVENTI CHE COMPORTANO AUMENTI DI VOLUMETRIE SENZA COMPORTARE L’ALTERAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE).....	7
5.6	ARTICOLO 15 – CONDIZIONI D’OBBLIGO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IMPIANTISTICHE	8
5.7	ARTICOLO 16 – CONDIZIONI D’OBBLIGO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI	9
5.8	ARTICOLO 17 – CONDIZIONI D’OBBLIGO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10
5.9	ARTICOLO 18 – CONDIZIONI D’OBBLIGO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI IN AREE URBANE O AGRICOLE.....	11
6	PARTE SESTA – APPARATO SANZIONATORIO.....	12
6.1	ARTICOLO 19 – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	12

1 PARTE PRIMA – FINALITÀ

1.1 Articolo 1 - Finalità

1. Le presenti misure regolamentari contengono prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie di avifauna presenti nel territorio della ZPS IT8010018 “Variconi”.
2. Le seguenti misure si applicano in tutto il territorio della ZPS o limitatamente ai territori indicati in ciascuna misura. Per la distribuzione delle specie, si fa riferimento alla cartografia disponibile sul portale della Regione Campania.

2 PARTE SECONDA - UTILIZZO E FRUIZIONE

2.1 Articolo 2 - Circolazione pedonale e con mezzi a motore

1. È fatto divieto di accesso a piedi e calpestio al di fuori dei tracciati esistenti.
2. Nelle zone non urbanizzate, è fatto divieto di introdurre cani e animali domestici se non al guinzaglio.
3. È fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto dell'Ente Gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dall'Ente Gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici.
4. È fatto divieto di costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati.

2.2 Articolo 3 – Accensione di fuochi ed abbruciamenti

1. All'interno della ZPS non è consentito accendere fuochi.
2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree della ZPS attrezzate a tale scopo ed è in ogni caso escluso nelle aree della ZPS poste in sinistra idrografica del fiume Volturno.

2.3 Articolo 4 – Campeggio e attendamento

1. Il campeggio e l'attendamento sono consentiti esclusivamente nelle aree attrezzate a tali fini.

3 PARTE TERZA – ATTIVITÀ ECONOMICHE

3.1 Articolo 5 – Attività agricole e zootecniche

1. Negli interventi di sistemazione dei terreni deve essere assicurato il ripristino e il corretto funzionamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche in modo da evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e gravitativi.
2. Non è consentito utilizzare e spandere fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali.

3.2 Articolo 6 – Gestione forestale

1. Qualunque intervento di gestione forestale, compresi quelli di difesa idrogeologica e dagli incendi, deve consentire il rispetto degli obiettivi target previsti in allegato.
2. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio della ZPS specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area. È inoltre vietato impiantare individui

vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.

3. I divieti di cui al comma 1 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
4. È fatto divieto di forestazione diversa dagli interventi di ripristino degli habitat secondo gli obiettivi di conservazione previsti.
5. È fatto divieto di asportazione del legname spiaggiato.
6. E' fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%.

4 PARTE QUARTA – INFRASTRUTTURE E SUPERFICI ARTIFICIALI

4.1 Articolo 7 – Infrastrutture, impianti e reti tecnologiche

1. Nella manutenzione di strade bianche e piste interpoderali è fatto divieto di ampliamento di carreggiata, di modifiche del tracciato e l'impermeabilizzazione del fondo.
2. È fatto divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici.
3. È fatto divieto di realizzazione di nuovi elettrodotti aerei.
4. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno delle ZPS, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da ricorrere a punti luce a bassa potenza e rivolti verso il basso nella predisposizione di eventuali impianti di illuminazione esterna. Non sono comunque consentiti impianti di illuminazione al di fuori delle aree urbanizzate.
5. Non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti.
6. Non è consentito aprire nuove cave e miniere.
7. È fatto divieto di alterazione geomorfologica tramite asportazione e movimentazione dei sedimenti con mezzi meccanici a motore.
8. È fatto divieto di costruzione di manufatti permanenti con materiali lapidei o cementizi.
9. Non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche delle acque superficiali e sotterranee, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici
10. E' vietato il rilascio di nuove concessioni a fini balneari del demanio marittimo

4.2 Articolo 9 – Interventi in ambienti acquatici naturali e/o artificiali

1. All'interno della ZPS non è consentito:
 - a) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea;
 - b) utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);

- c) effettuare interventi di captazione, deviazione ed alterazione del flusso idrico delle sorgenti e delle vie d'acqua superficiali e sotterranee.
- 2. È fatto divieto di immissione di qualsiasi specie ittica in qualsiasi tipo di corpo idrico, se non quelle espressamente previste dall'Ente gestore.
- 3. Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i corpi idrici, i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche.
- 4. È fatto divieto di pesca professionale e sportiva, ad eccezione delle acque del fiume Volturno, dove è regolamentata dalle normative vigenti.
- 5. È fatto divieto di alterare morfologicamente le sponde fluviali del fiume Volturno e di costruire banchine in calcestruzzo o altri manufatti permanenti ad uso portuale.